

STUDIO MENGUCCI

ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE

Consulenza Legale, Commerciale, Tributaria e del Lavoro

00193 Roma - Via Marianna Dionigi, 43
Tel. (+39) 06 3217562 - (+39) 06 3213599 - Fax (+39) 06 3203653
Codice Fiscale e Partita Iva 05858551004
00053 Civitavecchia (RM) - SS1 Via Aurelia, Km 67+580 (Porto Turistico Riva di Traiano)
Tel. e Fax (+39) 0766 730841 e-mail info@studiomengucci.it www.studiomengucci.it
Associazione di Commercialisti, Consulenti del Lavoro, Avvocati e Tributaristi ex L. 4/2013

Giancarlo Mengucci

*Consulente Tributario
Revisore Legale*

Filippo Mengucci

*Avvocato
Dottore Ragioniere Commercialista
Consulente del Lavoro
Revisore Legale*

Francesco Mengucci

*Dottore Commercialista
Consulente del Lavoro
Revisore Legale*

Roma, 10/04/2020

Alla Gentile Clientela
nostra assistita
Settore Fiscale
loro indirizzi

informativa per la clientela
Prot. N. 186/F/2020

OGGETTO: DECRETO LEGGE N. 23/2020 DEL 8 APRILE 2020 - SOSPENSIONE VERSAMENTI FISCALI E CONTRIBUTIVI LEGATA AI CALI DI FATTURATO E CORRISPETTIVI - CALCOLI DA EFFETTUARE

Gentile Cliente,

con la presente intendiamo informarLa che, con l'art. 18 del DECRETO-LEGGE 8 aprile 2020, n. 23 pubblicato Sulla GU Anno 161° - Numero 94, si dispone **l'ulteriore sospensione dei versamenti fiscali e previdenziali**; nel dettaglio delle ritenute, Iva e contributi per i mesi di aprile e maggio 2020.

Il citato "D.L. Liquidità", approvato in G.U., prevede delle ulteriori proroghe dei versamenti dovuto al protrarsi dell'emergenza epidemiologica in atto.

Tra le disposizioni più rilevanti, si evidenzia quanto segue:

♣ remissione in termini per i versamenti scaduti al 16/03/2020: il termine precedentemente fissato al 20/03 viene ora prorogato al 16/04/2020;

♣ sospensione dei versamenti di aprile e maggio: la sospensione (riferita a ritenute sui lavoratori dipendenti, all'Iva nonché ai contributi previdenziali/premi Inail) precedentemente limitata per i versamenti che scadevano marzo per determinati contribuenti viene ora estesa (con ripresa del versamento al 30/06/2020 in soluzione unica o 5 rate mensili) } ai mesi di aprile e maggio } per tutti i contribuenti, purché si sia verificata una contrazione del fatturato (Iva) sul mese di marzo/aprile 2020 rispetto ai medesimi mesi del 2019 di almeno il 33% (50% per i soggetti con ricavi/compensi nel 2019 superiori ad €. 50 mil.; con incremento che non si applica per i contribuenti residenti nelle province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza); non è richiesta alcuna riduzione del fatturato per gli enti non commerciali ed i soggetti che hanno aperto partita Iva dal 1/04/2020 } le imprese turistico ricettive/agenzie viaggi ed altri soggetti sono fatte salve le previgenti sospensioni; per i versamenti non contemplati da queste ultime, troverà applicazione la nuova sospensione;

♣ mancato assoggettamento a ritenuta di compensi/provvigioni: il precedente termine del 31/03/2020 riferito a compensi/provvigioni incassate viene esteso al 31/05/2020; riguarda i contribuenti con ricavi/compensi nel 2019 non superiori a €. 400.000 che nel mese precedente non hanno sostenuto spese per dipendenti.

Per la moratoria dei versamenti si guarda pertanto al fatturato ed ai corrispettivi e non anche ai ricavi e compensi di pari periodo.

Imprese e professionisti sono dunque chiamati a verificare il fatturato del mese di marzo 2020 e controllare se risulta diminuito di almeno il 33% di quello di marzo 2019 e ripetere la medesima verifica per i mesi di aprile. Qualora la diminuzione di fatturato o di corrispettivi abbia subito tale scostamento scatta il rinvio dei termini per il versamento delle ritenute alla fonte, Iva e contributi previdenziali e assistenziali.

Il riferimento al fatturato semplifica la verifica da parte dei contribuenti e grazie alla fatturazione elettronica anche il compito delle Entrate è più semplice perché deve confermare ad Inps ed Inail l'esito dei riscontri effettuati per la legittimità della sospensione. Il dl 23 dell'8 aprile 2020 fa riferimento alle fatture emesse con data di marzo che riguardano le operazioni effettuate nel mese di marzo. Anche per i corrispettivi il riferimento è al giorno di effettuazione dell'operazione.

Il legislatore non ha fatto riferimento alla liquidità e quindi all'incasso dei corrispettivi risultanti delle fatture.

Il **blocco dei versamenti** scatta a **condizione che il fatturato e i corrispettivi** (quindi con i criteri di rilevazione IVA) siano **diminuiti di almeno il 33%** nel marzo 2020, in confronto allo stesso mese di marzo dell'anno 2019; solo in questo caso slittano i versamenti delle ritenute e Iva di aprile. Poi se fatturato e i corrispettivi conseguiti nel mese di aprile

2020 sono inferiori del 33% di quelli conseguiti nel mese di aprile 2019, scatta la sospensione dei versamenti di maggio.

Alle medesime condizioni slittano a giugno anche i versamenti dei contributi previdenziali, assistenziali e i premi per l'assicurazione obbligatoria.

Per i contribuenti che nel 2019 hanno conseguito compensi e ricavi (quindi non fatturato e corrispettivi – dato di bilancio e non dato Iva) oltre **50 milioni di euro**, lo scostamento deve essere di **almeno il 50%**.

Il contribuente, per sapere se rientra o meno nella predetta sospensione e per quanti mesi ne può fruire, deve prima determinare fatturato e corrispettivi di marzo 2019 e di marzo 2020: fatto 100 per quelli dello scorso anno, verificare il fatturato ed i corrispettivi di marzo 2020 che devono essere inferiori a 67. Stessa operazione per aprile.

Anche per la prevista sospensione dei versamenti di ritenute e contributi sul personale dipendente e parasubordinato, quindi, si deve procedere in analogia materia come per i versamenti fiscali (Iva – Ritenute e Contributi vanno quindi di pari passo) per i mesi di aprile e maggio 2020 per i suindicati soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione.

In sintesi, se in ciascun mese (marzo e aprile 2020) si è verificata una diminuzione di fatturato e corrispettivi rispetto allo stesso mese del 2019, i versamenti dovuti rispettivamente (in aprile e in maggio) sono posticipati al 30 giugno 2020, senza interessi e sanzioni, rateizzabili fino a un massimo di 5 rate mensili.

Rimanendo a disposizione per qualsiasi chiarimento, porgiamo distinti saluti

Studio Mengucci